

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Libro I - Disposizioni generali
Titolo VI - Degli atti processuali

Art. 121 Libertà di forme. Chiarezza e sinteticità degli atti.

Gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo.